



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO XIII

Prot. 5369/2016

Roma, 14 MAR. 2016

Al Comune di CLAINO CON OSTENO (CO)

PEC: [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

(Rif. Vs. inserimento in data 22 febbraio 2016)

**OGGETTO:** Addizionale comunale all'IRPEF. Deliberazione consiliare n. 2 del 5 febbraio 2016. Eliminazione del limite di esenzione di euro 15.000,00 e conferma dell'aliquota per l'anno 2016.

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la stessa deve ritenersi inefficace, per l'anno 2016, nella parte in cui prevede un aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto all'anno 2015 e, in particolare, laddove dispone di "eliminare il limite di esenzione ... precedentemente fissato in euro 15.000,00".

Il citato comma 26 dispone, infatti, che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

In merito al caso di specie, occorre precisare che, come confermato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nella deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2009, resa con riferimento all'analoga disposizione di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi recata dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nel concetto di "aumento dei tributi" devono rientrare anche quelle fattispecie di modifica che, come

la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, portino ad un aggravio del trattamento fiscale complessivo, trattandosi indubbiamente di aumenti in senso sostanziale.

Tale interpretazione estensiva, che tiene conto dell'obiettivo perseguito dal legislatore e fa leva sul dato sostanziale della norma, è stata, del resto, pienamente confermata dalla stessa Corte dei Conti anche con riferimento al richiamato art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 nella recentissima deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 35 del 9 febbraio 2016.

In virtù, pertanto, del comma 26 in commento, per codesto Comune trova applicazione, anche per l'anno 2016, l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2015 per i contribuenti il cui reddito imponibile non superi euro 15.000,00.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione della deliberazione in oggetto sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) con la nota "efficacia delibera sospesa per il 2016 (art. 1, comma 26, L. 208/2015)", si invita codesto Comune a voler adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la più ampia informazione in ordine alla circostanza che, nell'anno 2016, continua ad applicarsi, oltre, ovviamente, all'aliquota pari allo 0,5 per cento, la predetta soglia di esenzione dall'imposta.

IL DIRETTORE  
Paolo Puglisi



✓